

Oggetto: Interrogazione n 97/2026 - presentata in data 21 gennaio 2026 ad iniziativa del Gruppo consiliare del Partito Democratico, concernente "rimborso spese assicurazioni automezzi adibiti a attività di protezione civile" a risposta scritta.

In merito all'interrogazione indicata in oggetto in cui i Consiglieri interrogano il Presidente della Giunta regionale per sapere:

se e quando sarà adottato il provvedimento definitivo di liquidazione delle spese sostenute per assicurazioni degli automezzi adibiti alle attività di protezione civile;

e nel caso non sia previsto di adottare tale provvedimento, le motivazioni della mancata adozione finale che determina l'erogazione del contributo.

In relazione a quanto richiesto è opportuno fornire alcune precisazioni.

Con decreto PCST n.31 del 3 febbraio 2025 la Scrivente Struttura ha definito i criteri le procedure per l'assegnazione del rimborso spese, l'anno 2024, relativamente agli automezzi regolarmente registrati nella piattaforma MGO alla data del 31.12.2024.

In particolare tale decreto prevedeva tra l'altro:

che le spese assicurative rimborsabili erano quelle sostenute nel corso dell'anno 2024 (periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre);

che per i Gruppi Comunali, le spese assicurative rimborsabili erano esclusivamente per i mezzi destinati ad uso esclusivo del Gruppo Comunale per le attività di protezione civile. Tale indicazione doveva essere comprovata allegando all'istanza il libretto di circolazione del mezzo o altro atto amministrativo in cui risulti l'uso esclusivo;

che le Organizzazioni dovevano dichiarare di aver partecipato, nel periodo (anno 2023 – anno 2024) ad almeno dieci attività di protezione civile, di cui minimo n. 5 attività formative/esercitative organizzate dalla Direzione Protezione Civile regionale, o/e a cui la stessa abbia partecipato, specificandole in maniera precisa e puntuale nella modulistica approvata con il presente decreto;

- 1) attività emergenziali;
- 2) attività formativa;
- 3) attività esercitativa;
- 4) campagna AIB 2024

che i Comuni dovevano obbligatoriamente dichiarare di aver provveduto ad approvare il nuovo regolamento tipo di cui alla D.G.R. 400/2023 e alla Direttiva PCM del 22 dicembre 2022, entro la data di pubblicazione del presente decreto, specificando il numero e data della deliberazione di consiglio comunale; e che risulti inserito all'interno del portale MGO, (Albo Territoriale Regionale - Marche).

Per finire era stata prevista la scadenza della presentazione delle domande entro e non oltre al 10 marzo 2026.

Nel corso dell'iter istruttorio alle Organizzazioni di volontariato, la cui documentazione è risultata irregolare, è stato applicato l'istituto giuridico del "soccorso istruttorio", quando l'irregolarità poteva essere integrata o sanata per, inesattezze e/o irregolarità formali.

Mentre l'articolo 10 bis della L.241/1990 e smi è stato utilizzato per quelle istanze inviate dalle Organizzazioni di volontariato che non hanno presentato la documentazione indicata nel Bando come "a pena di esclusione".

L'utilizzo dell'articolo 10 bis è già una comunicazione di diniego e lo stesso non prevede la presentazione di documentazione integrativa ma "... entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.... "

Tutte le comunicazioni trasmesse delle Organizzazioni di volontariato sono state oggetto di ulteriore istruttoria, e, quelle risultate ammissibili sono state inserite nell'elenco allegato al decreto n. 324/PCST del 5 agosto 2025, avente ad oggetto: L.R.32/01 - DGR 1301/15.09.2012. Rimborso alle organizzazioni di volontariato, delle spese sostenute per assicurazioni automezzi adibiti esclusivamente a attività di protezione civile AIB e non AIB anno 2024. Impegno, liquidazione per un totale di €287.598,29. Capitolo 2110110217 – Capitolo 2110110218 - Capitolo 2110110239 Annualità 2025 Bilancio 2025/2027.

Per quanto sopra non è in previsione l'adozione di ulteriori provvedimenti specifici, dato che con il decreto sopra indicato sono state liquidate le Organizzazioni di volontariato rispondenti ai criteri del Bando; mentre le restanti Organizzazioni titolari dell'articolo 10 bis e che hanno, nella maggior parte dei casi, ritrasmissione la domanda iniziale senza osservazioni e/o osservazioni fuori tema, le stesse sono state dichiarate non ammissibili.